

## FILINS - 14 maggio 2004

RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO DIDATTICO SVOLTO PRESSO UNA SCUOLA PARITARIA PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI PRIMA E TERZA FASCIA.

### CONTESTAZIONE

La CGIL Toscana, nel dare indicazioni finalizzati alla compilazione dei modelli per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali relative al biennio 2004/05 – 2005/06, prescrive che l'attribuzione del punteggio per il servizio prestato presso le scuole paritarie o legalmente riconosciute può essere dato solo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato con relativo versamento dei contributi INPS.

Ciò è assolutamente arbitrario e non supportato da alcuna norma, né può essere desunto da considerazioni di carattere personale del tutto opinabili.

Il certificato per essere valutato ai fini del punteggio, completo di tutti i dati richiesti per la specificazione del servizio, potrebbe anche non “*indicare l'Ente a cui sono stati versati i contributi o, in mancanza, la normativa in base alla quale detti contributi non sono dovuti*”, senza alcuna specificazione sulla natura del rapporto lavorativo.

*(Vedi di seguito sentenza Cons. Stato, Sez. VI, Dec. n. 5570 del 23.10.2001).*

Infatti, la norma prevede che il riconoscimento del punteggio per il servizio d'insegnamento prestato non sia legato alla natura del rapporto lavorativo, né al numero di ore settimanali effettuate, né ad altri casi di esenzione previsti dalla legge, come ad esempio:

- volontariato;
- socio di cooperativa titolare dell'attività;
- membro dell'economia familiare... ecc.

Anche nel caso che il lavoratore non sia stato assoggettato ai contributi previdenziali e assistenziali per incuria o inadempienza del datore di lavoro, egli ha comunque diritto al riconoscimento del punteggio. Sarebbe penalizzato per colpe non sue !!!

Mentre sono necessarie le seguenti condizioni:

- che sia stato svolto presso una scuola statale o paritaria (*punteggio intero*)
- che sia stato svolto nell'ambito del curriculum scolastico ordinamentale riferibile ad una specifica classe di concorso.

SENTENZA (Cons. Stato, Sez. VI, Dec. n. 5570 del 23.10.2001)

- **É illegittima la disposizione contenuta nell'art. 3, comma 24, del D.M. 22 aprile 1993, che condiziona l'attribuzione di un punteggio per il servizio prestato presso istituti di istruzione privati, legalmente riconosciuti o pareggiati - ai fini della partecipazione ai concorsi per soli titoli previsti dall'art. 2 del D.L. 6 novembre 1989 n. 357, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1989 n. 417 - alla indicazione dell'ente previdenziale al quale sono**

stati corrisposti i contributi, in quanto trattasi di disposizione che, implicando inadempienze dell'Istituto di istruzione nello svolgimento del rapporto, finisce con l'assolvere ad una impropria funzione sanzionatoria indiretta, in quanto colpisce il dipendente, a causa della infrazione posta in essere, in suo danno, dal datore di lavoro, che attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio....

*La presente sentenza, ovviamente, può essere riferita anche all'insegnamento svolto presso una scuola paritaria, risolvendo definitivamente la questione della pretesa indicazione nel certificato di servizio dell'assolvimento dell'obbligo contributivo ai fini del riconoscimento del punteggio. Da ciò si deduce anche che il punteggio non è legato né alla tipologia del rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) né al numero di ore di lezioni settimanali svolte. (Vedi su questo sito anche gli altri servizi riguardanti il riconoscimento del punteggio per i co.co.co.)*

\*\*\*

La Sentenza di cui sopra conferma la tesi sostenuta nel ricorso gerarchico presentato ben sei anni prima - nel 1995 - dall'allora FILL e che di seguito riportiamo integralmente (tratta dal libro "Rapporto di lavoro autonomo nella scuola non statale" di Giovanni Piccardo - Roma 1996)

Roma,25/01/95

- *Ministro della P.I.*  
*Ufficio di Gabinetto*  
*Viale Trastevere, 76*  
*00153 R O M A*  
- *Corte Dei Conti*  
*Presidenza*  
*Via A. Baiamonti, 25*  
*00195 R O M A*

#### ESPOSTO

*Gli artt. n. 4 (parr.15 e 17) e n. 9 (par. 19) dell'O.M. 29/12/1994, n. 371, stabiliscono, con valore retroattivo dall'anno scolastico 91/92, di non dover assegnare il punteggio, nella graduatoria provinciale per gli incarichi e supplenze, ai docenti delle scuole legalmente riconosciute, o comunque gestite da amministrazioni private, che presentino certificati di servizio senza l'indicazione dell'en-te previdenziale a cui sono stati versati i relativi contributi.*

*Tale norma è illegittima per i seguenti motivi:*

*1) è contro l'art. 3 della Costituzione Italiana e viola le Convenzioni Internazionali che censurano ogni forma di discriminazione;*

*2) il diritto al riconoscimento del servizio, quindi del relativo punteggio, è un diritto soggettivo che deriva esclusivamente dalla prestazione lavorativa effettivamente svolta; per contro esso non può farsi dipendere dalla presunta inosservanza delle norme previdenziali da parte del datore di lavoro, ovvero da eventuali inadempienze commesse da "soggetto diverso" dall'avente diritto;*

*3) la legittimità della certificazione rilasciata da una scuola legalmente riconosciuta, sottoscritta dal Preside e dal Segretario, non può essere censurata pregiudizialmente fino a prova di falso; inoltre questa può essere convalidata dai registri scolastici prescritti, conservati nell'archivio della scuola per ben 10 anni, e dai "modelli 158" inviati annualmente ai Provveditorati competenti;*

*4) il rapporto di lavoro che si instaura fra la scuola non statale ed il docente ha natura privatistica e non si realizza necessariamente nella forma subordinata; infatti, sia per la specifica natura professionale della prestazione didattica che per espressa volontà delle parti, esso può ben configurarsi come lavoro autonomo con contratto d'opera, secondo le previsioni dell'art. 2222 c.c., quindi non soggetto all'obbligo previdenziale prescritto per i lavoratori dipendenti.*

*Vi sono, inoltre, altri casi in cui non sussiste l'obbligo contributivo, come ad esempio:*

- nelle cooperative degli insegnanti che gestiscono direttamente gli istituti;*
- nel caso di docenti soci in compartecipazione agli utili o appartenenti al nucleo familiare del gestore;*
- negli istituti religiosi che si avvalgono del volontariato;*
- nei servizi prestati nei "corsi di lingua e cultura" istituiti all'estero, con nomina in loco.*

*Tutti casi in cui la mancata attribuzione del punteggio costituisce un atto discriminatorio ed una palese violazione del diritto soggettivo dell'insegnante.*

5) *le modalità di reclutamento e le diverse forme contrattuali, comunque legittime, o le esigenze di tutela, non possono oggettivamente incidere sul diritto soggettivo del lavoratore al riconoscimento del servizio compiuto; inoltre, l'insegnamento effettuato presso la scuola non statale legalmente riconosciuta, che svolge una funzione pubblica con concessione governativa, produce gli stessi risultati ed ha la stessa valenza di quello effettuato presso la scuola di Stato.*

6) *la C.M. n. 377/87, che detta norme concernenti i riconoscimenti legali, all'art.1/g recita testualmente: "Il rapporto instaurato dal gestore con il preside ed i docenti, **qualunque ne sia la natura contrattuale**, deve rispondere a tutte le esigenze di funzionalità della scuola..."; da ciò si deduce che lo stesso Ministero ha previsto la possibilità di realizzare diverse forme di rapporto lavorativo fra la gestione e gli insegnanti, lasciando alle parti libertà negoziale nei limiti previsti dalla legge, senza dover derogare a quelle garanzie di servizio e di continuità didattica, necessarie per il buon andamento della scuola.*

*Per quanto sopra, questa Presidenza F.I.L.L. (Federazione Italiana Licei Linguistici) invita codesto On.le Ministero a voler integrare l' O.M. "de quo" con un "chiarimento" che consenta l'attribuzione del punteggio a tutti gli aventi diritto, ingiustamente esclusi.*

*In seguito a ciò, il Ministro p.t., Lombardi, con l' O.M. n. 66 del 27/2/95, trasmessa con la C.M. n. 69 del 2/3/95, ha emanato una rettifica all' O.M. 371/94, con i seguenti provvedimenti:*

*- proroga al 31 marzo del termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie provinciali, per gli incarichi e supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado, per il triennio 95/98;*

*- validità dei certificati di servizio rilasciati dalle scuole legalmente riconosciute, fino a tutto l'anno scolastico 94/95, anche se privi dell'indicazione dell'ente previdenziale a cui sono stati versati i contributi;*

*- possibilità per coloro che hanno già presentato domanda di supplenza e non hanno inserito i certificati di servizio delle scuole legalmente riconosciute per la lamentata esclusione, di ripresentare la domanda insieme ad una nuova scheda.*

*Queste nuove disposizioni, anche se sintomatiche del positivo riscontro del Ministero, non sono risolutive ai fini del riconoscimento del diritto al punteggio, in tutti quei casi in cui non sussiste l'obbligo contributivo previdenziale, dal primo settembre 1995 in poi.*

*Pertanto la FILL ha promosso un ricorso giurisdizionale al TAR Lazio, tutt'ora pendente, con la richiesta di annullamento per manifesta illegittimità degli artt. 4 (parr. 15, 17) e 9 (par. 19) dell'O.M. 371/95, per violazione degli artt. 41 della Cost. e 1322 c.c., nonché per eccesso di potere, per palese sviamento della norma e contraddittorietà con altri provvedimenti della stessa amministrazione (vedi C.M. 377/87).*

*E' già di conforto constatare che il D.M. 29 marzo 1996, riguardante i "Concorsi per soli titoli ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti a cattedre e posti nelle scuole ed istituti statali" all'art. 3, com. 21, richiede giustamente che: "I certificati comprovanti il servizio d'insegnamento prestato presso le scuole e istituti non statali, da allegare ai soli fini della valutazione della domanda di ammissione al concorso, ai sensi del precedente comma 17, devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza, ovvero le **disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo**".*

*Nel frattempo, la legge 335/95, che istituisce la gestione previdenziale separata per i lavoratori autonomi, ha di fatto eliminato la *causa del contendere* nella maggior parte dei casi. Infatti, anche i *docenti autonomi* hanno finalmente diritto ad una posizione INPS destinata al trattamento pensionistico e possono ottenere, a nostro giudizio, la certificazione richiesta per l'attribuzione del punteggio (circ. INPS n. 124 del 12/6/96 - art. 1.5).*

*Ci sembra d'interpretare correttamente la norma, nell'escludere l'ipotesi di un reiterato, quanto malaugurato, disconoscimento del servizio basato semplicemente sul fatto che l'INPS, nella fattispecie, non copra anche l'assistenza per malattia, maternità ecc.; assistenza che - per sua natura - è operante al *presente* - ossia in corso di attività - ma che perderebbe ogni effetto e significato se venisse riferita al *passato*, ovvero al momento del rilascio della certificazione di un servizio ormai concluso. Vale anche la considerazione che i lavoratori autonomi già usufruiscono dell'*assistenza del servizio sanitario nazionale*, per cui versano allo Stato il relativo contributo.*

Restano, però, ancora escluse alcune forme di prestazioni lavorative (v.: cointeressenza agli utili) che non sono soggette alla contribuzione previdenziale, mentre per quelle non fornite a titolo oneroso non sussiste l'obbligo; inoltre resta escluso, per tutti i docenti non subordinati, il periodo che va dall'inizio dell'anno scolastico 95/96 alla data di decorrenza della nuova gestione separata INPS (1° aprile o 30 giugno 1996, a seconda della categoria - D.L. 27/5/1996, n. 295). Abbiamo ragione di prevedere, comunque, che ci sarà una positiva soluzione del problema da parte del M.P.I. (oltre all'accoglimento del ricorso FILL da parte del TAR Lazio).

Ricorso al TAR per la Sicilia - Sez. III di Catania - (Ordinanza n. 463 del 22/2/94).

Prof.ssa Trigoli Francesca contro Provv. agli Studi p.t. di Ragusa.

La Prof.ssa Tripoli Francesca contestava, con ricorso al TAR per la Sicilia, la mancata attribuzione del punteggio da parte del Provveditorato di Ragusa nella graduatoria provinciale per gli incarichi e supplenze, in quanto il relativo certificato di servizio attestante l'insegnamento dell'inglese prestato presso l'Istituto l.r. "Dante" di Ragusa, era privo del riferimento dei versamenti previdenziali. Tale mancanza era giustificata dal fatto, così come risultava nel certificato, che la stessa era "associata in partecipazione agli utili" con detto Istituto, per cui il rapporto di lavoro non era soggetto ai versamenti previdenziali. La Tripoli sosteneva che, nella fattispecie, il riconoscimento del servizio scolastico svolto (quindi del punteggio) non poteva esserle negato per l'assenza di un contributo che, comunque, non era dovuto; chiedeva, quindi, l'annullamento della graduatoria perché lesiva dei propri diritti oggettivi e soggettivi.

Il Tribunale, udite le parti e vista la documentazione agli atti, emanava il seguente provvedimento:

***Si ordina l'annullamento della graduatoria del concorso per la Provincia di Ragusa, indetto con D.M. del 22/4/93 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, relativamente alla classe di concorso LXII, pubblicata dal Sovrintendente Scolastico Regionale il 30/9/93, nella quale non veniva riconosciuto il punteggio relativo al servizio prestato dalla ricorrente Prof.ssa Trigoli Francesca presso l'Istituto l.r. "Dante" di Ragusa.***

---